



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

1. Reclamo JUVENTUS FC SPA

avverso la reiezione dell'istanza di sospensione e la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso promosso dalla reclamante ex artt. 43 bis C.G.S. e 31 C.G.S. CONI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 5/TFN del 16.7.2019)

La C.F.A., definitivamente pronunciando,
RESPINGE

2. Reclamo ASD MONTEMIGNAIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 8 inflitta al sig. Alterini Gino Claudio all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S. in relazione all'art. 39 NOIF;
- squalifica per 10 gare inflitta al calc. Certini Fabio all'epoca dei fatti non tesserato per la società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 5 C.G.S.;
- inibizione per mesi 4 inflitta al sig. Bartoli Luigi all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF;
- inibizione per mesi 4 inflitta al sig. Consumi Ennio all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF;
- inibizione per mesi 2 inflitta al sig. Fontani Giuseppe all'epoca dei fatti tesserato in qualità

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce le sanzioni inflitte:

- inibizione mesi 4 inflitta al sig. Aterini Gino Claudio;
- squalifica per 5 gare inflitta al calc. Certini Fabio;
- inibizione mesi 2 inflitta al sig. Bartoli Luigi;
- inibizione mesi 2 inflitta al sig. Consumi Ennio;
- inibizione mesi 1 inflitta al sig. Fontani Giuseppe;
- riduce al presofferto l'inibizione inflitta al sig. Castri Lorenzo;
- penalizzazione di punti 4 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/2020 e ammenda di € 350,00 inflitte alla società.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- di dirigente della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF;
- inibizione per giorni 15 inflitta al sig. Castri Lorenzo all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF;
 - penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/20 e ammenda di € 700,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 13366/803 pfi 18-19 /MS/mf del 24.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 3 dell'11.7.2019)

3. Reclamo Sig. DELL'ARTE SILVESTRO DARIO (all'epoca dei fatti dirigente della società ASD Troina)

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 4 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 208/644 pfi 18-19 MS/CS/cf del 3.7.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i reclami nn. 3 e 4, li **RESPINGE**

4. Reclamo ASD TROINA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 208/644 pfi 18-19 MS/CS/cf del 3.7.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019)